

STATUTO

Associazione Calligrafica Italiana APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:
"Associazione Calligrafica Italiana APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Milano, in Via Sebenico, 22 e con durata illimitata.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. L'Associazione potrà, inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello statuto.
5. Il Consiglio Direttivo (o l'Assemblea dei soci) può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori all'organizzazione e all'attività dell'ente.

ART. 2 (Scopo, finalità)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione persegue finalità culturali, in particolare ha lo scopo di promuovere la diffusione della calligrafia, ossia dell'arte della bella scrittura e del disegno manuale delle lettere e di far conoscere ovunque la tradizione calligrafica italiana. L'Associazione vuole rappresentare un valido punto di riferimento per tutti coloro che, in maniera sia professionale che amatoriale, vogliono avvicinarsi alla calligrafia e al lettering e più in generale alle varie discipline dell'arte del libro.

ART. 3 (Attività di interesse generale)

1. L'Associazione persegue le finalità di cui sopra mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 del D. lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
2. In particolare l'Associazione svolge le seguenti attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- Ricercare e studiare la tradizione calligrafica italiana, sia sotto il profilo tecnico artistico che sotto quello bibliografico;
- Insegnare la calligrafia e le arti che concorrono alla realizzazione del libro manoscritto o stampato e a tal fine organizzare e patrocinare corsi, seminari, conferenze, incontri, visite ai musei e altre manifestazioni coerenti con quest'obiettivo;
- Sostenere e promuovere il ruolo della scrittura a mano e della calligrafia nelle scuole dell'obbligo e a tal fine intervenire con laboratori, conferenze e corsi all'interno e all'esterno delle scuole, sia nei confronti degli allievi che degli insegnanti;
- Formare in proprio calligrafi o professionisti specializzati nella didattica della calligrafia nelle classi della scuola primaria e a tal fine produrre i materiali idonei, libri, pubblicazioni, supporti multimediali e altro;
- Aiutare e stimolare i soci a perseguire l'eccellenza nella professione della calligrafia;
- Realizzare in proprio la partecipazione a mostre, fiere, convegni e manifestazioni di vario genere, sia in Italia che all'estero, che contribuiscano alla diffusione della calligrafia e alla conoscenza dell'Associazione e dei principi che la ispirano;
- Curare l'edizione di stampe periodiche e non, rivolte alla diffusione dell'arte, delle tecniche e della storia della calligrafia e delle arti del libro;
- Effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo;
- Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni, di qualsiasi natura da privati, aziende ed enti quali Comune, Provincia, Regione, Enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza, consulenza, collaborazione in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

ART. 4 (Attività diverse)

1. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Raccolta Fondi)

1. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. Possono aderire all'Associazione anche associati minorenni, in questo caso la domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
6. Gli associati (altrimenti detti "soci") si dividono nelle seguenti categorie:
 - a. fondatori
 - b. ordinari
 - c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
Soci ordinari sono coloro, persone e enti tramite il loro legale rappresentante che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
Soci onorari sono quelle persone o enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza in quanto si siano distinti per meriti particolari o quali mecenati nel campo della calligrafia: vengono nominati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
7. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone e gli enti che condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo né di godere delle agevolazioni fiscali per i servizi ricevuti dall'Associazione, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
8. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
9. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
10. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
11. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
12. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
13. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
14. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7

(Diritti e obblighi degli associati)

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato, escludendo ogni forma di discriminazione. Per gli associati minorenni il diritto di voto è attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale. Gli associati minorenni non avendo la capacità d'agire non hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

2. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d. per esclusione.
2. La perdita di qualifica di associato nei casi a. b. e c. è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.
3. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, fra i quali a titolo di esempio:
 - la denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali e dei suoi soci;
 - una condotta che risulti dannosa per l'attività dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'associato escluso può entro 30 giorni da tale comunicazione ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
6. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
7. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta con preavviso di almeno 7 giorni la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
8. La dichiarazione di recesso ha effetto con tale delibera.
9. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
11. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9 (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - l'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 c.2 D.lgs. 117/2017);
 - Organo incaricato della Revisione legale dei conti (se eletto o al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017);
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sino a diversa deliberazione, non comportano alcuna retribuzione. L'eventuale remunerazione delle cariche sociali è affidata a deliberazione del Consiglio Direttivo. I componenti le cariche sociali sino a diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
3. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste all'art. 3 dello Statuto.

ART. 10 (Assemblea)

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
3. Ciascun associato ha un voto.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
5. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo secondo quanto previsto all'art. 13 D. Lgs. 117/2017.
6. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
8. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
9. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e tramite invio di lettera non raccomandata e/o con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
10. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
11. Le Assemblee degli associati si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
12. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
 13. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto economico consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi se previsti ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - f) delibera sull'esclusione degli associati;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - h) definisce il programma generale annuale di attività;
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
 15. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
 16. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
 17. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
 18. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
 19. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'Associazione.
 20. Fatto salvo quanto previsto per lo scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 21. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 2 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri.
5. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione e con lettera non raccomandata e/o con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei.
6. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
 - elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
 - nomina il segretario;
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - definisce il programma generale annuale di attività;
 - predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio o il rendiconto preventivo per l'anno in corso;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine all'esclusione degli associati come da art. 8.
9. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ART. 12 (Presidente)

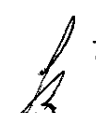
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
2. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
3. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 13 (Il Segretario)

1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati. In caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti.

ART. 14 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

 7

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15
(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. Ai fini di cui al precedente art. 16, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18
(Risorse economiche)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale come previste dall'art. 79 c. 2 del Codice del Terzo settore;
 - h) corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85 c.6 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) proventi da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- k) ogni altra entrata espressamente prevista dalla legge;

ART. 19 (Bilancio di esercizio)

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto all'art.13 e dell'art. 87 del D. lgs. 117/2017.
2. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale secondo quanto previsto all'art. 13 D. lgs. 117/2017 con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
3. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
3. L'associato che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dall'associato che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal Consiglio Direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, all'associato richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'Associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.

ART. 21 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

6. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 22 (Lavoratori)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

fbiase/H

B